

LEGGI E DECRETI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ecosistema della laguna veneziana sito nel territorio dei comuni di: Venezia, Jesolo, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Mira, Campagna Lupia, Chioggia e Codevigo. Integrazione, della dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio del comune di Codevigo di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1969.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con decreto ministeriale del 15 luglio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 10 novembre 1969 lo specchio lagunare compreso nel territorio del comune di Codevigo (Padova) è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, perché la zona predetta riveste un notevole interesse pubblico, nazionale ed internazionale per le sue particolari caratteristiche di suggestivo paesaggio lagunare; tale paesaggio, godibile da numerosi punti di vista, è da ritenere uno dei più affascinanti quadri di bellezza naturale.

Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord e a est il confine della provincia di Padova con la provincia di Venezia, coincidente con il limite est dei fogli numeri 8, 4, 3, 1, sez. B, e il limite nord del foglio n. 1 sez. B, e del foglio n. 3 sez. A del comune di Codevigo; a ovest il Taglio Nuovissimo coincidente con il limite ovest dei fogli 3 e 6, sez. A del comune di Codevigo; a sud corre lungo il canale Scirocchetto, quindi lungo i confini dei compresi mappali 10, 25, 24, foglio n. 7 sez. B del comune di Codevigo; attraversa lo scolo consorziale della Scarpa Vecchia, comprende parzialmente il mappale 55 e interamente il mappale 56 del foglio n. 7 sez. B del comune di Codevigo e quindi prosegue lungo il limite sud del foglio n. 8, sez. B del comune di Codevigo sino al confine della provincia di Padova con la provincia di Venezia sopramenzionate.

Considerato che con il verbale del 4 luglio 1984 della commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia esposto all'albo pretorio del comune di Venezia dal 4 ottobre 1984, del comune di Jesolo (Venezia) dal 15 settembre 1984, del comune di Musile di Piave (Venezia) dal 15 settembre 1984, del comune di Quarto d'Altino (Venezia) dal 15 settembre 1984, del comune di Mira (Venezia) dal 17 settembre 1984, del comune di Campagna Lupia (Venezia) dal 17 settembre 1984, del comune di Chioggia (Venezia) dal 1° ottobre 1984, l'ecosistema della Laguna ven-

ziana sito nei comuni di Venezia, Jesolo (Venezia), Musile di Piave (Venezia), Quarto d'Altino (Venezia), Mira (Venezia), Campagna Lupia (Venezia), Chioggia (Venezia) è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 per i seguenti motivi:

La «Laguna di Venezia» si qualifica come eccezionale complesso paesistico e ambientale, caratterizzato da una serie di connotazioni, complementari ed esplicative dello stesso.

Il territorio lagunare offre un esempio unico di sistema ambientale quale fonte inesauribile di accumulazioni visive ad alta valenza estetica, in cui sono presenti e si compenetrano valori naturalistici, singolarità ecologiche, ricche presenze archeologiche e storiche. Elementi tutti che hanno lasciato la loro impronta tanto sulla conformazione del paesaggio quanto sugli insediamenti, con la loro straordinaria stratificazione di significatività architettoniche ed urbanistiche.

La singolarità degli aspetti geologici e geomorfologici che caratterizzano la zona nasce dagli effetti del plurimillenario gioco fra gli apporti fluviali e l'azione del mare che ne ha asportato e ridistribuito i depositi; a tali agenti morfogenetici si è sovrapposto l'intervento antropico delle grandi opere idrauliche eseguite dalla Repubblica di Venezia per conservare l'insularità della città continuamente minacciata dagli abbondanti apporti alluvionali, e per difendere il complesso sistema lagunare dall'azione del mare.

La comprensione delle tendenze evolutive dell'ambiente lagunare è resa possibile dall'esistenza di lineamenti presenti nell'area lagunare e nell'entroterra, almeno per i fenomeni più antichi.

Sono cioè a tratti ancora riconoscibili gli antichi apparati deltizi, così come i relitti di cordoni e di dune costiere, allineati parallelamente alla linea di costa attuale, mentre all'interno dell'area lagunare sono presenti i segni di una residua attività fluviale oggi praticamente fossile. Alcune barene mostrano ancora chiaramente il tratto meandriforme della divagazione fluviale. Altre principali tracce di divagazione stanno scomparendo e rimangono ereditate dai fondali, mentre una delle tracce di divagazione fluviale più avanzate, attribuite ad un paleo-Brenta e al suo argine naturale, permane, nel tracciato del Canal Grande, consolidato, protetto ed impreziosito dal prodigio architettonico del maggiore insediamento lagunare.

Valli da pesca, barene, isole, cordoni dunosi litoranei, grandi paludi, zone aperte di laguna viva, attrezzate o meno per la molluschicoltura, costituiscono la maggior parte del paesaggio naturale o paranaturale della laguna: a queste componenti vanno associate sia la realtà delle casse di colmata della terza zona industriale per il recente fenomeno di ricolonizzazione biologica unica nel suo caso, sia le aree oggetto di bonifica agraria che attorniano la laguna, determinando esse stesse un elemento ambientale strettamente interrelato col paesaggio più propriamente lagunare.

Le vedute tradizionali della Laguna veneziana sono tessere di un preziosissimo mosaico, spettacolare per la gamma dei colori rinvenibili nella sequenza delle

stagioni, per le straordinarie forme architettoniche che emergono dalle acque, per la varietà della flora e della fauna.

Conseguentemente a tale differenziazione di situazioni ambientali, cariche di suggestioni visive dal punto di vista percettivo, sono presenti una molteplicità di rilevanti aspetti naturalistici, che a volte costituiscono biotopi unici e particolari, oasi naturali da proteggere e che nel loro complesso vanno assunti quale vero e proprio parco territoriale di inestimabile valore ed interesse pubblico.

L'area del territorio lagunare presenta ricche testimonianze archeologiche, a documento dell'importanza che ha assunto nel succedersi delle varie epoche storiche. Dalle più antiche tracce di frequentazione umana non ancora stanziata che risalgono al VI millennio e C., via via reperti archeologici e fonti letterarie attestano le successive organizzazioni territoriali e lo svilupparsi dei centri abitati. Di particolare importanza ed interesse appaiono i rinvenimenti di Altino, mentre fonti storiche, archeologiche e dati offerti dall'aerofotointerpretazione permettono di ricostruire le funzioni svolte dall'area lagunare nell'organizzazione territoriale della « Venetia » ed il sistema stradale di impianto romano che, con i suoi vari assi, è venuto ad interessare l'intera zona perilagunare.

Comporterebbe una mole troppo rilevante di riferimenti il seguire, anche per solo riassumere, gli avvenimenti che si sono succeduti nel tempo nell'area veneziana, così ricca di situazioni storiche numerose e complesse. Dagli insediamenti altomedievali a quelli del Dogado, allo svilupparsi e secolare risplendere di Venezia e della Serenissima, sino alle vicende di epoca napoleonica, austriaca e all'annessione al Regno d'Italia: tutto rimane testimoniato in un incalcolabile patrimonio culturale, che ce ne ripropone la storia attraverso la letteratura, la pittura, l'architettura e l'urbanistica, le tradizioni.

Da ogni tratto del territorio emerge questa straordinaria stratificazione di espressività storiche; e non solo dalle parti urbanizzate, ma anche dagli stessi lineamenti del paesaggio oggetto di modifiche nei secoli, prima con le imponenti opere di deviazione dei fiumi che sfociavano in laguna (Brenta, Sile), poi con le più recenti bonifiche agrarie nell'area perilagunare.

Come le interrelazioni occorse nel territorio lagunare nelle varie epoche sono tali da non poter disgiungere lo sviluppo storico, economico ed insediativo dei centri abitati dalla laguna propriamente detta, così dal punto di vista ambientale l'intera area va intesa come ecosistema unitario. Infatti del paesaggio, dei suoi elementi naturali quali valli da pesca, barene, isole, dune litoranee e specchi d'acqua aperti, sono parte inscindibile gli insediamenti urbani sorti sulle isole o sui margini lagunari. Insediamenti che così profondamente recano traccia nella loro configurazione di quella « natura » che è stata la matrice morfologica del loro impianto. Né va dimenticato il rapporto esistente tra fattori ambientali ed esiti architettonici da questi derivati.

Tale sistema ambientale, unico al mondo, non deve inoltre venire scisso dal suo diretto entroterra, sia per motivazioni geologiche, naturalistiche, archeologiche, storiche, sia perché questo costituisce lo sfondo naturale della laguna e come tale partecipa dialetticamente

alle suggestioni percettive che tale insediamento produce; sicché ogni modificazione dell'entroterra si riflette conseguentemente sulla laguna. Ne viene che anche a queste aree vanno estesi i principi di tutela e salvaguardia.

Tale area, evidenziata nella cartografia in scala 1:50.000 allegata e parte integrante del verbale del 4 luglio 1984 della commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia esposto all'albo pretorio del comune di Venezia dal 4 ottobre 1984, del comune di Jesolo (Venezia) dal 15 settembre 1984, del comune di Musile di Piave (Venezia) dal 15 settembre 1984, del comune di Quarto d'Altino (Venezia) dal 15 settembre 1984, del comune di Mira (Venezia) dal 17 settembre 1984, del comune di Campagna Lupia (Venezia) dal 17 settembre 1984, del comune di Chioggia (Venezia) dal 19 ottobre 1984, è individuata con una linea che in comune di Chioggia (Venezia), dal Porto di Malamocco comprende l'antico Forte di S. Felice e l'adiacente tratto dunoso, per delimitare poi il centro storico di Sottomarina, includere la Laguna del Lu-senzo e proseguire lungo il canale Ossetta fino a raggiungere il fiume Brenta. Vengono in tal modo tutelati insediamenti storici e territori intimamente connessi con la Laguna e le sue valli; risale il fiume Brenta fino all'incontro con il Canal Morto, lungo il quale corre fino ad incontrare il confine comunale di Codevigo (Padova). Viene così riconosciuto il pregio paesaggistico di tali aree e del sistema dei corsi di acqua Brenta, Bacchiglione e Canal Morto, dalle arginature dei quali si apre una ampia e suggestiva visuale sulla campagna circostante, punteggiata da alcuni notevoli esempi di architettura rurale tradizionale; percorre il confine comunale di Codevigo (Padova) fino a raggiungere il territorio del comune di Campagna Lupia (Venezia); corre ad ovest della Strada Romea, allo scopo di tutelare un territorio che offre una lettura percettiva globale dell'insieme paesistico aree bonificate-barene-laguna. Tale zona reca inoltre presenze archeologiche, sia relative a rinvenimenti sporadici che a tracce di antichi assi viari romani; prosegue in comune di Mira (Venezia), fiancheggiando la Strada Romea, fino a raggiungere il Naviglio Brenta seguendo il cui corso incontra Fusina. Si rileva in generale il pregio ambientale di questo territorio, ed in particolare si evidenziano gli episodi di edilizia tradizionale, il pittoresco sistema di canali e le singolarità naturalistiche delle casse di colmata della terza zona industriale. Ancora significative sono la memoria e le tracce dell'antico complesso benedettino di S. Ilario; in comune di Venezia risale lungo il Canale Malamocco-Marghera, seguendo poi il perimetro della prima zona industriale. Attraversata la strada statale 11, all'inizio del Ponte della Libertà, ingloba l'episodio architettonico dell'antico Forte Marghera con le relative aree verdi ed acquee, per risalire e comprendere il tratto in cui ancora si riconoscono i valori ambientali originari del Canal Salso. Analogamente viene compreso un tratto del Canale Osellino e le aree libere ad esso complementari; corre poi lungo la strada statale 14, il cui percorso ricalca sul territorio il tracciato romano della via Annia. Vengono in tal modo inglobati nell'area vincolata anche quei margini lagunari che visualmente risultano inscindibili dalla laguna stessa e nei quali, anche se a tratti ormai compromessi da interventi infrastrutturali come

l'aeroporto e da un'edilizia poco rispettosa dei rapporti armonici con l'ambiente circostante, è più che mai necessario operare un'azione di tutela volta ad indirizzare gli interventi verso la valorizzazione dei pregi paesistici, naturali ed ecologici del prezioso territorio di cui partecipano; prosegue per comprendere l'antica Torre di Tesserà, elemento con caratteri architettonici di tradizione lagunare, ripercorre ancora un tratto della strada Triestina, dalla quale si discosta per congiungersi con il fiume Zero, in comune di Quarto d'Altino (Venezia). Risale un tratto del fiume Zero per poi attestarsi sul fiume Sile, seguendo un tracciato attento alle varie qualificazioni ambientali del sito. Nel paesaggio si può riconoscere infatti il suggestivo graduale trasformarsi della natura da ambiente lagunare ad ambiente di terraferma, con una campagna particolarmente pregevole e con la bellezza dei fiumi dalle anse ricche di stimoli estetici; va inoltre sottolineata l'importanza archeologica di questa zona, dove sorgeva l'antica Altino, fulcro dell'organizzazione territoriale del comprensorio circostante, di cui rimangono leggibili i segni sul territorio oltre che un vasto patrimonio di ritrovamenti e scavi; prosegue a nord del Taglio del Sile in modo da comprendere quelle aree di bonifica agraria visualmente così complementari alla zona lagunare, di cui amplificano il predominare di una linearità orizzontale che permette la percezione simultanea di un territorio estremamente vasto; scende passando dal comune di Musile di Piave (Venezia) a quello di Jesolo (Venezia), lungo il corso del fiume Sile, comprendendone le caratteristiche anse e le aree di espressività naturale ad esso contermini; dalla foce del fiume Sile corre lungo il margine degli arenili della penisola del Cavallino, dell'isola del Lido e dell'isola di Pellestrina. Queste strisce di terra costituiscono infatti, con il loro doppio affaccio verso lo specchio lagunare e verso il mare, gli elementi naturali di chiusura visuale del territorio in esame, e pertanto il loro profilo diventa determinante nell'immagine percettiva del paesaggio lagunare. Va conseguentemente applicato il principio di tutela al fine di armonizzare gli interventi quivi possibili ai valori dell'ambiente di cui fanno parte. Oltre alle porzioni di territorio più propriamente urbanizzate, con i loro nuclei storici, con edifici sparsi di valore tradizionale, e anche con esempi architettonici di rilievo risalenti ad epoche più recenti, particolare attenzione va posta nella salvaguardia degli elementi naturali superstiti quali i residui dunosi, le pinete, le parti a vegetazione spontanea; il perimetro del vincolo si chiude al porto di Malamocco.

Considerato che una più ampia zona di gronda lagunare sita nel comune di Codevigo (Padova) ha interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1, numeri 3 e 4, perché per le particolari caratteristiche di suggestivo paesaggio lagunare godibile da numerosi punti di vista è da ritenere uno dei più affascinanti quadri di bellezza naturale integrato ed omogeneo a quello confinante già integralmente sottoposto alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, numero 1497, con decreto ministeriale 15 luglio 1969.

Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal confine col comune di Chioggia (Venezia) al confine col comune di Campagna Lupia (Venezia), dall'argine sinistro del fiume Brenta fino ai confini del territorio

comunale in laguna, esclusa l'area di cui al sopraccitato decreto ministeriale 15 luglio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 10 novembre 1969.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendovi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia con nota n. 382 del 23 gennaio 1985 ha riferito che: la « Laguna di Venezia » e il suo diretto entroterra offrono un esempio unico di sistema ambientale in cui sono presenti e si compenetrano valori naturalistici, singolari aspetti geologici, singolarità ecologiche, ricche presenze archeologiche e storiche. Elementi tutti che hanno lasciato la loro impronta tanto sulla conformazione del paesaggio quanto sugli insediamenti, con la loro straordinaria stratificazione di significatività architettoniche e urbanistiche. Cosicché dal punto di vista ambientale l'intero territorio va inteso come ecosistema unitario; la Laguna di Venezia e il suo diretto entroterra si presentano come aree unitarie caratterizzate da elementi naturali paesaggistici ed antropici di rilevante interesse ambientale per cui si rende necessaria una programmazione coordinata che punti alla tutela e alla valorizzazione dei pregi ambientali coordinando con precise indicazioni tutti gli altri strumenti di piano.

La mancanza di strumenti di pianificazione paesistica e la presenza di interventi di trasformazione del territorio di notevole impatto ambientale rischiano di determinare un continuo e sempre più irreversibile degrado delle bellezze naturali e paesaggistiche; che l'ecosistema della Laguna veneziana, pur essendo oggetto di disciplina legislativa speciale fin dal 1973 (legge 16 aprile 1973, n. 171; decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791; decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962), rinnovato con la legge 29 novembre 1984, n. 798, richiede una precisa normativa di piano che indirizzi positivamente le previsioni delle suddette leggi per una reale salvaguardia di Venezia e abbia riguardo soprattutto per quei valori ambientali che per l'ecosistema della laguna veneziana sono elementi essenziali di sopravvivenza.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore dell'ecosistema della Laguna veneziana, sito nei comuni di Venezia, Jesolo (Venezia), Musile di Piave (Venezia), Quarto d'Altino (Venezia), Mira (Venezia), Campagna Lupia (Venezia), Chioggia (Venezia), Codevigo (Padova) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante l'ecosistema della Laguna veneziana sito nei comuni di Venezia, di Jesolo (Venezia), Musile di Piave (Venezia), Quarto d'Altino (Venezia), Mira (Venezia), Campagna Lupia (Venezia), Chioggia (Venezia), Codevigo (Padova), possa più appropriatamente far seguito a causa delle sue vaste dimensioni l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni e anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio comprendente:

a) la zona di Gronda lagunare sita nel comune di Codevigo (Padova);

b) l'ecosistema della Laguna veneziana sito nei comuni di Venezia, Jesolo (Venezia), Musile di Piave (Venezia), Quarto d'Altino (Venezia), Mira (Venezia), Campagna Lupia (Venezia), Chioggia (Venezia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1 (numeri 3 e 4) ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

a) la zona di Gronda lagunare sita nel comune di Codevigo (Padova) è così perimetrata: dal confine col comune di Chioggia (Venezia) al confine col comune di Campagna Lupia (Venezia), dall'argine sinistro del fiume Brenta fino ai confini del territorio comunale in laguna, esclusa l'area di cui al sopracitato decreto ministeriale 15 luglio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 10 novembre 1969;

b) l'ecosistema della Laguna veneziana, così come perimetrato nella cartografia in scala 1:50.000, parte integrante del verbale della commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia in data 4 luglio 1984, esposto all'albo pretorio del comune di Venezia dal 4 ottobre 1984, del comune di Jesolo (Venezia) dal 15 settembre 1984, del comune di Musile di Piave (Venezia) dal 15 settembre 1984, del comune di Quarto d'Altino (Venezia) dal 15 settembre 1984, del comune di Mira (Venezia) dal 17 settembre 1984, del comune di Campagna Lupia (Venezia) dal 17 settembre 1984, del comune di Chioggia (Venezia) dal 1° ottobre 1984.

In tale territorio sono vietate fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro e risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) Il sopracitato decreto ministeriale 15 luglio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 10 novembre 1969 è integrato nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

3) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni di Venezia, Jesolo (Venezia), Quarto d'Altino (Venezia), Mira (Venezia), Campagna Lupia (Venezia), Chioggia (Venezia), Codevigo (Padova) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(4580)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ecosistema fluviale dell'Adige e del Brenta sito nel territorio del comune di Chioggia (Venezia).

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con verbale del 12 febbraio 1985 della commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia, pubblicato all'albo pretorio del comune di Chioggia dal giorno 19 aprile 1985, l'ecosistema fluviale dell'Adige e del Brenta sito nel comune di Chioggia è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, perché i territori delle foci dei fiumi Brenta ed Adige si presentano nel loro insieme come complesso paesaggistico di notevole bellezza, qualificato da una serie di connotazioni, complementari ed esplicative della stessa.

Il territorio interessato dai tratti terminali dei fiumi Brenta ed Adige subì nel corso dei secoli radicali trasformazioni strettamente connesse alle varie e molteplici operazioni di regolamentazione idrica.

L'area presa in considerazione in epoca preromana fu luogo di commercio e di scambi per la popolazione paleoveneta dell'entroterra che, attraverso la rete fluviale, raggiungeva uno sbocco al mare.

Dal punto di vista storico la zona partecipa alle vicende della Laguna ed in special modo a quelle della vicina Chioggia. In particolare Brondolo fu già antico porto dei Veneti; fu luogo di insediamento di una comunità lagunare dotata di una sua fisionomia politica e garantita nell'area di influenza storica in sede del